



Osservazioni alla proposta di introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale (nuovo art. 375 c.p.).

La proposta di introdurre nel nostro ordinamento il reato di “Depistaggio” è scaturita dall’iniziativa di associazioni rappresentative delle vittime di attentati e stragi terroristiche ed è stata avanzata nella prospettiva di colpire l’azione di sviamento delle indagini che potrebbe essere commessa da parte di soggetti titolari di una qualifica pubblicistica mediante false informazioni rese alla autorità giudiziaria.

Da qui la proposta di introdurre l’art. 372-bis del codice penale, concernente per l’appunto il nuovo reato di “Depistaggio”. Nella sua formulazione iniziale, questo nuovo reato (punito con la reclusione da sei a dieci anni) risultava però riferito al solo «pubblico ufficiale che, richiesto dall’autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all’eversione dell’ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall’articolo 416-bis, dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato».

Nel corso del vaglio parlamentare quell’iniziale progetto viene ora modificato con la proposta di introdurre un nuovo art. 375 del codice penale, con il quale, sotto la rubrica di “Depistaggio e inquinamento processuale”, viene punito «con la reclusione da due a otto anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:

1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;
3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2 ».

Con l’ulteriore inserimento di un nuovo art. 383 bis del codice penale viene altresì prevista un’articolata serie di circostanze aggravanti ad effetto speciale, con pene che si spingono fino all’ergastolo, applicabili in caso di condanna conseguente alla condotta punita dai vari articoli richiamati, ovvero nell’ipotesi di commissione del fatto da parte di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, nonché quando il reato sia commesso in relazione a procedimenti concernenti determinati delitti.

Al di là di questi ultimi aspetti meramente aggravanti, la modifica comporta un radicale stravolgimento dell’iniziale proposta di legge, ampliando l’ambito applicativo del reato anche oltre l’ipotetica azione del solo pubblico ufficiale e, soprattutto, ancorando la tipicità del nuovo reato a condotte pericolosamente prive di adeguata tassatività ed offensività.

Il requisito della “connessione” ad un determinato reato appare invece del tutto insufficiente a caratterizzare l’esatto rapporto relazionale che dovrebbe contrassegnare il legame e la rilevanza



della condotta di immutazione artificiosa che venga a cadere, non già sul corpo del reato (concetto di per sé sufficientemente preciso), bensì anche genericamente su luoghi, o su cose, o su persone. La connessione di una “cosa” con un determinato reato mal si presta ad essere adeguatamente apprezzata prima dell’avvio di eventuali indagini giudiziarie ed anzi, in linea teorica, potrebbe rappresentare requisito concretamente emergente anche solo in epoca posteriore alla stessa conclusione del processo.

Analoga carenza di determinatezza pare invero presentare anche l’ulteriore punizione di condotte ricadenti su “documenti” o “oggetti” «da impiegare come elementi di prova o comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento»: la rilevanza investigativa di questi documenti od oggetti è spesso destinata ad emergere solo nel corso delle indagini o del procedimento e, in tali casi, appare certo difficile la necessità di valorizzare solo a posteriori l’elemento del dolo richiesto per l’integrazione del reato.

Questa carenza di tipicità oggettiva è ovviamente tanto più pericolosa e criticabile alla luce della prioritaria rilevanza che viene così ad assumere il dolo specifico fissato nella finalità «di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale».

Con questa prospettata riforma, ancora una volta, la proiezioni finalistica dell’azione rischia di assumere il ruolo portante dell’effettivo disvalore del fatto sanzionato, così nuovamente favorendo la punibilità non già di un determinato fatto, ma solo del suo autore.

Ciò premesso, e dunque essendo del tutto criticabile la tecnica legislativa, va ulteriormente osservato che pure il quadro sanzionatorio appare incongruo in eccesso, anche per un difetto di coordinamento con le previsioni di altri delitti contro l’amministrazione della giustizia (basti pensare che il delitto di depistaggio verrebbe punito più gravemente rispetto alla calunnia).

Proporremmo quindi sanzioni analoghe a quelle previste per il favoreggiamento personale.

Quanto alle aggravanti, quelle previste dall’attuale 375 possono essere mantenute, mentre quella relativa al fatto commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio duplica il 61 n. 9, con un aggravamento di pena irrazionale e non giustificabile.

Absolutamente non condivisibile è poi l’introduzione di un regime di prescrizione differenziato, tecnica legislativa ispirata al criticabile regime del doppio binario, che porta ad esiti del tutto irrazionali.

Roma, 30 luglio 2014

La Giunta

Il Centro Studi Giuridici e Sociali
“Aldo Marongiu”